

CITTA' DI OSIMO



**COMUNE DI OSIMO**

**PROVINCIA DI ANCONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I U C"**

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA**

Disciplina generale della IUC

**pag. 3**

### **PARTE SECONDA**

Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria

**pag. 4**

### **PARTE TERZA**

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI:  
(Tributo sui servizi indivisibili)

**pag. 19**

### **PARTE QUARTA**

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI:  
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione  
dei rifiuti).

**pag. 25**

# **PARTE PRIMA**

## **DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

### **ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC).
2. Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **ARTICOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e nel rispetto della L. 212/2000 "Statuto del Contribuente" viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
  - a) per quanto riguarda l'IMU:
    - 1) coordinamento normativo e regolamentare della disciplina IMU con la legge n° 208/2015 del 28/12/2015
  - b) per quanto riguarda la TASI:
    - 1) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
    - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
  - c) per quanto riguarda la TARI:
    - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
    - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    - 4) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
    - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

## PARTE SECONDA

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

| ARTICOLI                                                                                                                                | PAGINE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. - Oggetto                                                                                                                            | 5      |
| 2. - Presupposto dell'imposta                                                                                                           | 5      |
| 3. - <b>Esclusioni</b>                                                                                                                  | 5      |
| 4. - Esenzioni                                                                                                                          | 6      |
| 5. - Determinazione delle aliquote e dell'imposta                                                                                       | 7      |
| 6. - Base imponibile dei fabbricati iscritti al catasto e dei terreni agricoli                                                          | 7      |
| 7. - Soggetti attivi                                                                                                                    | 8      |
| 8. - Soggetti passivi                                                                                                                   | 8      |
| 9. - Definizione di fabbricato                                                                                                          | 9      |
| 10. - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale                                                                                | 9      |
| 11. - Base imponibile per unità immobiliari concesse in comodato, fabbricati di interesse storico e per fabbricati dichiarati inagibili | 10     |
| 12. - Aree fabbricabili                                                                                                                 | 11     |
| 13. - Base imponibile delle aree edificabili                                                                                            | 11     |
| 14. - Aree fabbricabili divenute inedificabili                                                                                          | 12     |
| 15. - Definizione di terreno agricolo                                                                                                   | 12     |
| 16. - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti                                                        | 12     |
| 17. - Versamenti                                                                                                                        | 13     |
| 18. - Dichiarazioni                                                                                                                     | 14     |
| 19. - <b>Accertamento e liquidazione dell'imposta</b>                                                                                   | 15     |
| 20. - Sanzioni ed interessi                                                                                                             | 15     |
| 21. - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento                                                                              | 16     |
| 22. - Riscossione coattiva                                                                                                              | 16     |
| 23. - <b>Rimborsi</b>                                                                                                                   | 17     |
| 24. - <b>Contenzioso</b>                                                                                                                | 17     |
| 25. - <b>Funzionario Responsabile</b>                                                                                                   | 17     |
| 26. - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili                                                                            | 17     |
| 27. - Rinvio                                                                                                                            | 18     |
| 28. - <b>Entrata in vigore</b>                                                                                                          | 18     |

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede alcune modifiche all'Imposta Unica Comunale "IUC" rispetto alla L. 147/2013.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

## **ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, salve le ipotesi di esclusione ed esenzione previste dalla legge.

## **ART. 3 - ESCLUSIONI**

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste;
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- e) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 iscritti in Catasto con le categorie A/6 e D/10, ovvero, indipendentemente dalla categoria catastale, per i quali sia stata richiesta e l'Agenzia Delle Entrate abbia messo in atti la annotazione di sussistenza dei requisiti di ruralità, come previsto dal comma 14-bis del D.L. 201/2011 e ss.mm.;
  - f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 D.L. 201/2011) comma 9bis e ss.mm.;
3. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica per i fabbricati rurali diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2 del presente articolo

## **ART. 4 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) - i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    - i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
4. In ogni caso la esenzione prevista al precedente comma 3, lettera i) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 153/99.
5. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella

quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

6. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 5), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del D.L. n. 1/2012 – art. 91 bis.
7. Le esenzioni di cui al presente articolo spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma

## **ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente.
3. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

## **ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nel seguente elenco:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e

autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92. Il momento che segna il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante l'esperimento della procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994 (sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha risolto il contrasto interpretativo sorto sulla norma).
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

## **ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Osimo viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata dello stesso.



## **ART. 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Tali date hanno valenza solo nel caso in cui il fabbricato non sia ancora stato iscritto al catasto, poichè l'iscrizione al catasto fabbricati costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e quindi assoggettabile all'imposta prevista per tale specie d'immobile.

## **ART. 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IC/I/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
5. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC.

## **ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO, FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU/IUC.
  - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
  - c) per i fabbricati dichiarati inagibili\* e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, corredata da perizia tecnica e idonea documentazione.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono pertanto considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 90 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 90 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta.

\* NEL "TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA" – D.P.R. 380/2001 - IL CONCETTO DI INABITABILITÀ È RICOMPRESO NEL CONCETTO GENERALE DI INAGIBILITÀ

## **ART. 12 - AREE FABBRICABILI**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte degli Enti e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli a titolo Principale (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Il Dirigente del Dipartimento del Territorio, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

## **ART. 13 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria, il comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse.
4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i fabbricati iscritti in catasto quali "edifici collabenti", ancorché sprovvisti di rendita catastale, l'imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è costituito dal valore venale in comune commercio derivante dalle potenzialità edificatorie proprie dell'area sulla quale insistono.

## **ART. 14 - AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 01/01/2014.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dall'adozione delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta fino all'adozione della delibera del Consiglio Comunale relativa alla variante al Piano Regolatore Generale.
4. Qualora un'area sia stata inclusa in una variante al Piano Regolatore Generale adottata, ma venga riclassificata dal Comune come zona agricola in dipendenza dei rilievi formulati dall'ente superiore che coordina e controlla gli atti di programmazione urbanistica, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata a partire dall'adozione del nuovo strumento urbanistico. Non si dà luogo ad alcun rimborso se l'area è stata oggetto di compravendita nel periodo di tempo intercorrente tra l'adozione del nuovo strumento urbanistico e la sua approvazione definitiva.
5. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

6. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
7. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 4 del presente articolo.

## **ART. 15 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

## **ART. 16 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
4. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
  - b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
6. La finzione giuridica opera a condizione che:
- a) sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
7. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'art. 18 del presente regolamento, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società); l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.); l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

## **ART. 17 - VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda al totale di quello dovuto dagli eredi. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dello stesso anno e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 31 dicembre 2013.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Se il versamento avviene successivamente alla scadenza ma entro un anno dalla omissione od errore, si applicano le disposizioni previste dall'Art. 13 del D.lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
8. Il versamento dell'imposta, è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ART. 18 - DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con il decreto di cui al comma precedente.

## **ART. 19 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. E' **ammesso il ricorso** all'istituto dell'accertamento con adesione secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e ss.mm.ii., **limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative al valore e/o all'estensione delle aree fabbricabili o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni.**

4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.
5. Non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.

## **ART. 20 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e n. 158/2015, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'omesso o insufficiente o parziale versamento della imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento della imposta non versata o tardivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di variazione nei casi previsti, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo art. 26, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate.

## **ART. 21 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi pari al tasso legale vigente. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla

sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; inoltre l'importo non può più essere rateizzato.

## **ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973; resta ferma la possibilità di procedere a riscossione coattiva in forma diretta da parte del comune sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oppure di affidare la riscossione coattiva ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97.
3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 16,53.
4. La disposizione di cui al punto tre non si applica qualora il credito dell'ente derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

## **ART. 23 - RIMBORSI**

- 1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme **da rimborsare**, salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 5, spettano gli interessi nella misura stabilita **dall'art. 20, comma 7, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.**
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad € 10,33, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi.

## **ART. 24 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.546/92, 156/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le controversie di valore non superiore a **€ 50.000,00**, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.
3. **Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.**



## **ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, **compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ad ree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ART. 26 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.  
Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

## **ART. 27 - RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm., alla legge 28 dicembre 2015 n.208, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 e ss.mm.“ Statuto dei diritti del contribuente” e i regolamenti vigenti alla data del 1 gennaio 2016, oltre a tutte le altre disposizioni normative vigenti alla data del 1 gennaio 2016 comunque applicabili all'imposta.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio **2018**.

## PARTE TERZA

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

| ARTICOLI                                                      | PAGINE |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 - Oggetto_____                                         | 20     |
| Art. 2 - Presupposto impositivo _____                         | 20     |
| Art. 3 - Base imponibile_____                                 | 20     |
| Art. 4 - Decorrenza del tributo_____                          | 20     |
| Art. 5 - Indicazione analitica dei Servizi indivisibili_____  | 20     |
| Art. 6 - Determinazione delle aliquote_____                   | 21     |
| Art. 7 - Soggetto attivo_____                                 | 21     |
| <b>Art. 8 - Soggetti passivi</b> _____                        | 21     |
| Art. 9 - Esenzioni_____                                       | 21     |
| Art. 10 - Riduzioni _____                                     | 21     |
| Art. 11 - Dichiarazione_____                                  | 22     |
| Art. 12 - Versamento e riscossione del tributo_____           | 22     |
| Art. 13 - Somme di modesto ammontare_____                     | 22     |
| Art. 14 - Funzionario Responsabile del Tributo_____           | 24     |
| <b>Art. 15 - Accertamento e liquidazione di imposta</b> _____ | 23     |
| Art. 16 - Sanzioni ed interessi_____                          | 23     |
| <b>Art. 17 - Rimborsi</b> _____                               | 23     |
| Art. 18 - Riscossione coattiva_____                           | 24     |
| <b>Art. 19 - Contenzioso</b> _____                            | 24     |
| <b>Art. 20 - Norme transitorie e finali</b> _____             | 24     |

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Osimo, a norma dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito "Legge"), stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

## **ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **ART. 3 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.

## **ART. 4 - DECORRENZA DEL TRIBUTO**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **ART. 5 - INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Annualmente, con deliberazione del consiglio comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:
  - L personale
  - L acquisto di beni e servizi
  - L fitti e noleggi
  - L trasferimenti
  - L interessi passivi
  - L quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (TUEL).
3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

## **ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 5.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 5, alla cui copertura la TASI è diretta.

## **ART. 7 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Osimo sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda **a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie**, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2.
2. **Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, ciascuno nella misura rispettivamente del 70% e del 30%.**  
**In caso di una pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.**
3. **Nel caso di unità immobiliare destinata ad abitazione principale dall'occupante, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta dal solo titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura del 70%.**
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 9 - ESENZIONI**

1. Sono estese al tributo per i servizi indivisibili (TASI) le esenzioni previste per l'IMU e specificate all'art. 4, commi 1, 3 e 4 della parte seconda del presente regolamento, disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria.

## **ART. 10 - RIDUZIONI**

1. Sono previste riduzioni per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni con unico occupante: 20% di riduzione su possessore con ISEE non superiore ad € 12.000,00; 10% di riduzione su occupante con ISEE non superiore ad € 12.000,00 (purché non ricada nell'ipotesi sub art. 8, comma 2).
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 20%.
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: 20% di riduzione su possessore con ISEE non superiore ad € 12.000,00; 10% di riduzione su occupante, con ISEE non superiore ad € 12.000,00 (purché non ricada nell'ipotesi sub art. 8, comma 2).

## **ART. 11 - DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U.

## **ART. 12 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

1. Come l'I.M.U., la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il versamento della TASI è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241.
3. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Osimo.
4. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in 2 rate con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Se il versamento avviene successivamente alla scadenza ma entro un anno dalla omissione od errore, si applicano le disposizioni previste dall'Art. 13 del D.lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

## **ART. 13 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta.

## **ART. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ART. 15 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. E' **ammesso il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione** secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e ss.mm.ii., **limitatamente alle questioni di fatto**.
4. Non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.

## **ART. 16 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e n. 158/2015, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'omesso o insufficiente o parziale versamento della imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento della imposta non versata o tardivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di variazione nei casi previsti, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate.

## **ART. 17 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme **da rimborsare** spettano gli interessi nella misura **indicata al comma 7 dell'art. 16, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.**
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad € 10,33, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi.

## **ART. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973; resta ferma la possibilità di procedere a riscossione coattiva in forma diretta da parte del comune sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, oppure di affidare la riscossione coattiva ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97.
3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare della tassa, maggiorata delle sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 16,53.
4. La disposizione di cui al **comma 3** non si applica qualora il credito dell'ente derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

## **ART. 19 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.546/92, 156/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le controversie di valore non superiore a **€ 50.000,00** si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.
3. **Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.**

## **ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2018**.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.



# PARTE QUARTA

## REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

| ARTICOLI                                                                                | PAGINE    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO                                                         | 27        |
| ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI                                          | 27        |
| ART. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI                                                  | 28        |
| ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI                                    | 28        |
| ART. 5. SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DELLA TARI                                           | 28        |
| <b>ART. 6. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b>                               | 29        |
| ART. 7. SOGGETTI PASSIVI                                                                | 29        |
| ART. 8. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI                                    | 30        |
| ART. 9. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO                                        | 30        |
| <b>ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERITI AL PUBBLICO SERVIZIO</b> | 31        |
| ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI                                                      | 32        |
| ART. 12. COSTO DI GESTIONE                                                              | 33        |
| ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA                                                   | 33        |
| ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA                                                    | <b>34</b> |
| ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO                                            | 34        |
| <b>ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</b>                                        | 34        |
| <b>ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</b>                                          | <b>35</b> |
| ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE                                           | 35        |
| ART. 19. CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE                                   | <b>36</b> |
| ART. 20. SCUOLE STATALI                                                                 | 36        |
| ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO                                                            | 36        |
| ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE                                                            | 37        |
| <b>ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</b>                                      | 37        |
| ART. 24. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE                  | 37        |
| <b>ART. 25. RIDUZIONI PER RECUPERO</b>                                                  | <b>38</b> |
| ART. 26. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO                    | 38        |
| ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI                                             | <b>39</b> |
| ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE                                                       | <b>39</b> |
| ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE                                  | 39        |
| ART. 30. POTERI DEL COMUNE                                                              | <b>40</b> |
| <b>ART. 31. RISCOSSIONE</b>                                                             | <b>41</b> |
| ART. 32. ACCERTAMENTO PER OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO                              | 41        |
| <b>ART. 33. ACCERTAMENTO PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE</b>                        | 41        |
| <b>ART. 34. SANZIONI</b>                                                                | 42        |
| <b>ART. 35. INTERESSI</b>                                                               | <b>43</b> |
| <b>ART. 36. RIMBORSI</b>                                                                | <b>43</b> |
| ART. 37. SOMME DI MODESTO AMMONTARE                                                     | <b>43</b> |
| <b>ART. 38. CONTENZIOSO</b>                                                             | <b>43</b> |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>ART. 39. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI</b> | <b>43</b> |
| ART. 40. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO                | <b>44</b> |
| ART. 41. DISPOSIZIONI TRANSITORIE               | <b>44</b> |

**ALLEGATI**

ALL. A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

ALL. B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

**ALL. C: DISCIPLINARE TECNICO DEL COMPOSTAGGIO**

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - k) i rifiuti da attività commerciali;
  - l) i rifiuti da attività di servizio;

- m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino:
  - a) a livello annuo, non superiori a 1,5 volte il coefficiente di produttività specifico rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività;
  - b) a livello settimanale, non superiori al 4% del coefficiente di produttività specifico rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.dove per coefficiente di produttività specifico, espresso in kg/anno, si intende il coefficiente  $k_d$  massimo di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Nel caso in cui i suddetti limiti quantitativi non siano rispettati, il produttore dovrà conferire integralmente e a proprie spese al di fuori del servizio pubblico i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per quantità – avendo diritto all'esclusione di cui all'art. 10 - e il Gestore del servizio potrà limitare il servizio pubblico, previa comunicazione al produttore, garantendo il limite quantitativo settimanale di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla data di presentazione della domanda di esclusione di cui all'art. 10.

### **ART. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli art. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del medesimo art. 185, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## **ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DELLA TARI**

1. La tassa sui rifiuti (Tari) è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Nelle more dell'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito in attuazione dell'art. 13 del D.L. n° 150 del 30.12.2013 convertito in legge n° 15 del 27.2.2014, la gestione della tassa sui rifiuti è affidata alla società ASTEA SpA soggetto che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti (TARES).

## **ART. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, **ivi comprese quelle ove è offerto servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (Bed&Breakfast);**
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale, o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperte, i

- posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, nonché i parcheggi gratuiti dei supermercati, le aree di manovra di stabilimenti industriali, etc.;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

## **ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto.  
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto

di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

## **ART. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
5. **Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili per qualità o in generale di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio (inclusi i pericolosi), ma per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati**

**agli urbani, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta i coefficienti di riduzione riportati in tabella distinti per categoria di attività.** Per attività non riportate nella tabella si fa riferimento a criteri di analogia.

| N. | TIPOLOGIA DI ATTIVITA'                                                                                                                                                             | %   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Gommisti                                                                                                                                                                           | 60% |
| 2  | Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili                                                                                                              | 40% |
| 3  | Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri-tornitori-carpentieri)                                                                                          | 45% |
| 4  | Lavanderie, tintorie, stirerie                                                                                                                                                     | 30% |
| 5  | Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali                                                                                                              | 30% |
| 6  | Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici, pasticcerie, pescherie, macellerie)                                                                                          | 30% |
| 7  | Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978) | 30% |
| 8  | Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, vulcanizzatori, fonderie, produzione materie plastiche e gomma, ceramiche e smalterie                                         | 45% |
| 9  | Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi                   | 40% |
| 10 | Riparazione installazione radio – tv elettrodomestici, elettricisti, frigoristi                                                                                                    | 20% |
| 11 | Produzione di abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzeri                                                   | 20% |
| 12 | Cantine vinicole e caseifici                                                                                                                                                       | 50% |
| 13 | Laboratori fotografici ed eliografie                                                                                                                                               | 40% |
| 14 | Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine                                                                                                        | 10% |
| 15 | Strutture ospedaliere – sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati                                                                                                            | 20% |

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie degli immobili è determinata:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie assoggettata a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998;
  - per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma<sup>1</sup>, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla



data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 212/2000.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **ART. 12 - COSTO DI GESTIONE**

1. La componente TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.  
Il Piano Finanziario e la relazione sono approvati dal Consiglio Comunale o da altre autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.  
A partire dal 2018 nella determinazione dei Costi ci si dovrà avvalere anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi della L. 208/2015.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

## **ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata in conformità al Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

## **ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e s.m.i., nonché della L. 221/2015 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, il Comune incentiva la diffusione della raccolta differenziata e riconosce agevolazioni tariffarie per le utenze che avviano attività di compostaggio, secondo le previsioni contenute nel presente regolamento.

## **ART. 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.  
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. **Ai fini del calcolo della quota fissa, le pertinenze di cui al comma 1 - opportunamente dichiarate dal contribuente come tali ai sensi dell'art. 817 c.c. - possono essere ubicate fino ad una distanza in linea d'aria inferiore a 200 metri dall'abitazione, purché**

**classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 e nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale.**

## **ART. 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio di ciascun anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti al 1° gennaio di ciascun anno quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di due unità fino a 100 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), tre oltre 100 mq. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.  
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
6. Le variazioni al numero degli occupanti intervenute nel corso dell'anno, dichiarate dal Contribuente o risultanti dall'Anagrafe del Comune avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.  
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq e classificate come unità locale nella visura camerale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **ART. 20 - SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

## **ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero) e 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

## ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni di residenza con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 30 %;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %. Sono escluse da tale riduzione le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile che hanno indicato nell'autocertificazione un numero di componenti pari ad uno. In tal caso la tariffa è dovuta per intero;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi, all'anno, all'estero: riduzione del 20%
  - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, con riconoscimento dei requisiti di ruralità, tramite inserimento annotazione negli atti catastali dell'avvenuta richiesta di ruralità ex D.L. 70/2011 e D.L. 201/2011: riduzione del 30 %.
  - e) per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. A decorrere dall'anno 2018, è riconosciuta una riduzione del 5% della quota variabile per le utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, nonché al rispetto del disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato C al presente Regolamento. **L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno e produce effetto dall'anno successivo.** Tale istanza prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## ART. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

## **ART. 25 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

1. Per le utenze non domestiche **la quota variabile della tariffa è ridotta a consuntivo, in proporzione** alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. **La riduzione fruibile è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero nell'anno rispetto alla capacità produttiva totale assegnata all'utenza (coefficiente di produttività kd massimo di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 rapportato alla superficie a ruolo), secondo la seguente formula:**

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti avviati al recupero}}{\text{Kd assegnato x superficie a ruolo}} \times 100$$

La riduzione è pari a:

- 15% per rapporti superiori al 15% e fino al 30%
  - 30% per rapporti superiori al 30% e fino al 45%
  - 45% per rapporti superiori al 45% e fino al 60%
  - 60% per rapporti superiori al 60% e fino al 75%
  - 75% per rapporti superiori al 75%.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando entro il 28 febbraio dell'anno successivo opportuna istanza di riduzione con la quantità effettivamente avviata al recupero nell'anno e allegando la documentazione attestante (fatture e/o formulari FIR che attestino la "destinazione del rifiuto" a recupero).
  5. I dati comunicati nei termini di cui al precedente comma sono utilizzati sia per il calcolo della riduzione relativa all'anno d'imposta precedente sia per il calcolo della riduzione in acconto relativa all'anno d'imposta in corso.
  6. Con decorrenza dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 37 della L. 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione prevista al comma 3 dell'art. 23.
  7. Con decorrenza dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 17 della L. 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

## **ART. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza maggiore di 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata la maggiore tra di esse.
2. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni o agevolazioni verrà valutata annualmente dal Comune al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dall'Ente gestore.

## **ART. 28 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **ART. 29 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate al fine delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti, ovvero della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.lgs. 5.2.1997, n° 22 e del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso

contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo o agli uffici comunali oppure può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ART. 30 - POTERI DEL COMUNE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.



3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **ART. 31 - RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto - in base alle dichiarazioni - inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e addizionale provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel numero di rate ed entro le scadenze indicate annualmente dal Comune con la deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe. In assenza di diversa previsione, devono intendersi confermate le rate e le scadenze del precedente anno.
2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Ai fini del versamento del tributo, gli inviti di pagamento conterranno i modelli F24 di pagamento precompilati e le indicazioni delle modalità di pagamento.
3. Il versamento della TARI è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
4. **La trasmissione degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici preposti eventuali discordanze.**

## **ART. 32 - ACCERTAMENTO PER OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO**

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, del presente regolamento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 35, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
2. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali o 12 mensili. Sulle somme il cui pagamento è differito si applicano gli interessi previsti dall'art. 35. In caso di ritardo superiore a quindici giorni nel pagamento anche di una sola rata, l'utente decade dalla rateazione e l'intero ammontare residuo viene riscosso in forma coattiva con le modalità previste dalla legge e dal vigente regolamento generale delle entrate del Comune.

## **ART. 33 - ACCERTAMENTO PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o per il tramite dell'Ente Gestore, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a **€ 200,00**, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, **una rateazione in tutto o in parte del debito, sino a 8 rate trimestrali o 24 rate mensili di importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 8 rate trimestrali o 24 rate mensili di importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna.**  
**In caso di rateazione e/o sospensione si applicano gli interessi previsti dall'art. 35. In caso di ritardo superiore a quindici giorni nel pagamento anche di una sola rata, l'utente decade dalla rateazione e l'intero ammontare residuo viene riscosso in forma coattiva con le modalità previste dalla legge e dal vigente regolamento generale delle entrate del Comune.**
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. **È ammesso il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e ss.mm.ii., limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni.**

## **ART. 34 - SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme indicate nell'avviso di accertamento di cui all'art. 32, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro per ogni singola annualità per la quale è stata accertata l'infedele dichiarazione.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 158/2015.

## **ART. 35 - INTERESSI**

1. Gli interessi moratori sulle **somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano nella misura pari al tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali**. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate.
2. **Gli interessi di rateazione sono computati nella misura del tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.**
3. **Gli interessi di rimborso sono computati nella stessa misura indicata al comma 1, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.**

## **ART. 36 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. **Non si fa luogo al rimborso se al riconoscimento del relativo diritto osta la mancata presentazione nei termini di cui all'art. 29 della dovuta dichiarazione originaria e/o di variazione da parte del contribuente.**
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo **35, comma 3**.

## **ART. 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,33 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva mediante ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,33 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 10,33 euro per anno d'imposta.

## **ART. 38 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.546/92, 156/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le controversie di valore non superiore a **€ 50.000,00** si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.
3. **Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle**

**specifiche norme.**

### **ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio **2018**.

### **ART. 40 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **ART. 41 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## **ALLEGATO A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

### **Categorie di utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

# Allegato C

## Disciplinare tecnico del compostaggio

### TITOLO I - LINEE GUIDA

#### Articolo 1 - Principi e finalità

IL PRESENTE DISCIPLINARE RIGUARDA LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO, QUALE PRASSI DI CORRETTA GESTIONE DEGLI SCARTI ORGANICI FINALIZZATA A RIDURRE IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA INDIRIZZARE AL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA, INCENTIVANDONE IL RECUPERO IN SITO. L'INCENTIVAZIONE AL COMPOSTAGGIO È PARTE INTEGRANTE DELLE INIZIATIVE COMUNALI VOLTE ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, ALLA RIDUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI DEL TERRITORIO.

IL COMPOSTAGGIO SVOLGE INOLTRE UNA BUONA AZIONE AI FINI DI INCREMENTARE LA FERTILITÀ DEI TERRENI DI ORTI E GIARDINI UTILIZZANDO SOSTANZE CHE ABITUALMENTE VANNO AD AUMENTARE LA MASSA COMPLESSIVA DEI RIFIUTI, OPERANDO QUINDI UN DOPPIO RISPARMIO, SIA COLLETTIVO CHE PERSONALE PER CHI LO PRATICA.

#### Articolo 2 - Soggetti interessati e campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente disciplinare si applicano all'intero territorio comunale di Osimo.

I soggetti destinatari delle norme del presente disciplinare sono gli utenti domestici e gli utenti non domestici che svolgono attività agricole e vivaistiche, i quali effettuano il compostaggio tramite una delle forme di seguito elencate, e che si impegnano altresì a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/ o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 4, 5, 7 e 8 del presente disciplinare.

#### Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si adottano le seguenti definizioni:

- compostaggio: stabilizzazione biologica in fase solida di potature, scarti, residui e rifiuti organici putrescibili, in condizioni aerobiche tali da garantire alla matrice iniziale il passaggio spontaneo in un prodotto stabile, simile all'humus, chiamato compost, adatto all'uso come ammendante;
- utenza accreditata: utenza che aderisce al programma di compostaggio, secondo quanto previsto dal presente disciplinare;
- compostiera: contenitore adatto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua decomposizione aerobica;
- buca/ fossa: buca/ fossa scavata nel terreno predisposta ed utilizzata per l'attività di compostaggio;
- cumulo: cumulo di matrice organica compostabile predisposto ed utilizzato per l'attività di compostaggio
- materiale compostabile: materiale biodegradabile e disintegrabile e il cui processo di decomposizione avviene in meno di 3 mesi.

#### Articolo 4 - Materiali compostabili

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida e verde":

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane raffermo o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e potature;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uova;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- deiezioni animali (da compostare moderatamente);
- piccoli quantitativi di ossi;
- ulteriori materiali nel rispetto della normativa vigente.

#### Articolo 5 - Materiali non compostabili

Si elencano di seguito i materiali non compostabili:

- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- legno trattato e/ o verniciato;
- farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;

- qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

#### Articolo 6 - Competenze del Comune

Il Comune provvede a:

- organizzare il servizio di compostaggio;
- verificare l'idoneità dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili e delle altre forme di compostaggio previste;
- verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente disciplinare;
- redigere un albo dei compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee;
- fornire alle utenze accreditate un idoneo corso, e un manuale per le corrette pratiche di compostaggio;
- provvedere alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del disciplinare comunale di gestione del compostaggio;

#### Articolo 7 - Competenze dell'utente

L'utente si impegna a:

- avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica.
- non conferire al soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti la frazione umida organica prodotta.
- applicare i principi del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo articolo 8.

#### Articolo 8 - Metodi di compostaggio consentiti

Alle utenze domestiche che aderiranno è richiesto di effettuare il compostaggio di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosica (potature, trucioli, foglie secche etc,) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto.

Deve considerarsi che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:

1. non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
2. rivoltare periodicamente il materiale (almeno due volte alla settimana), in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

Il metodo per il compostaggio consentito è quello del compostier chiuso (fornito in comodato d'uso per 5 anni dal gestore dei servizi di igiene urbana), della fossa/ buca (compostaggio in buca con rivoltamento periodico ) o del cumulo..

E' consigliabile che il materiale compostato sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del compostato, fascine di legno che permettano di mantenere un flusso d'aria verso l'interno. È buona regola usare minor quantitativi di scarti di cucina, soprattutto quelli di origine animale. Il compostaggio deve essere effettuato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio è necessario:

1. Una buona aerazione del materiale;
2. Effettuare frequenti rivoltamenti del materiale;
3. Effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto.

#### Articolo 9 – Adesione e Cessazione del servizio

PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO L'UTENTE (SIA CHE SI TRATTI DI NUOVO UTENTE, CHE DI UTENTE IL QUALE EFFETTUAVA IL COMPOSTAGGIO GIÀ PRIMA DELLA REDAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO) DEVE ADERIRE AL PRESENTE DISCIPLINARE, ACCETTANDONE OGNI SUA PARTE, TRAMITE APPOSITO MODULO.

Per effettuare il compostaggio, con uno dei metodi permessi, occorre avere un terreno/ orto/ giardino di superficie almeno pari a 50 mq., e il compostaggio, deve essere praticato mantenendo la distanza di almeno 1 mt dal confine di proprietà.

L'UTENTE ACCREDITATO CHE NON INTENDE PIÙ EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO È TENUTO A DARE FORMALE COMUNICAZIONE AL COMUNE SPECIFICANDO LA DATA DI CESSAZIONE E L'INDIRIZZO DELL'UTENZA SECONDO IL MODULO PREDISPOSTO. IL COMUNE PROVVEDE AL RITIRO DELLA COMPOSTIERA.

#### Articolo 10 – Albo dei Compostatori

IL COMUNE ISTITUISCE UN "ALBO DEI COMPOSTATORI" CONTENENTE I DATI DELLE UTENZE ACCREDITATE CHE SONO RISULTATE IDONEE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO COMUNALE E DEL PRESENTE DISCIPLINARE E CHE SONO IN REGOLA CONSIDERATI I CONTROLLI DI VOLTA IN VOLTA EFFETTUATI AI SENSI DEI MEDESIMI.

L'Albo è aggiornato in base all'iscrizione e/ o cancellazioni di utenti ed in base alle verifiche svolte.



#### Articolo 11 - Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente disciplinare. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori che effettuano il ritiro dei rifiuti i quali controllano che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nell'ipotesi in cui gli utenti dotati di compostiera conferiscano al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori non ritirare il materiale, rilasciando relativa nota di segnalazione al Servizio competente e al Servizio di Polizia Municipale.

L'Amministrazione provvede alle ispezioni tramite la Polizia Municipale, Vigili Ambientali o delegati. Nel caso in cui gli utenti rifiutino di sottoporsi a tali verifiche o risultino inadempienti, l'Amministrazione dispone la revoca della riduzione applicata e il ritiro della compostiera utilizzata

### TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI

Articolo 12 - Condizioni generali per accedere alla riduzione della tassa sui rifiuti prevista per la pratica del compostaggio.

La riduzione di cui al presente articolo è riservata alle utenze di cui all'art. 2 che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità del presente disciplinare. La suddetta agevolazione è applicata nella misura percentuale stabilita dal Regolamento comunale che disciplina la tassa rifiuti.

L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno e produce effetto dall'anno successivo. La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autodichiarazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio dei rifiuti organici secondo le modalità indicate e con i sistemi previsti nel presente disciplinare. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc...).

Il compostaggio dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà privata, o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede la riduzione, in quanto presupposto della riduzione è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto la quale dovrà essere compatibile con le attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde. Il personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell'ambiente cucina.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente disciplinare, la riduzione sarà revocata e la compostiera ritirata. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente la riduzione tariffaria, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le altre raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico. Qualora sia accertato, a carico dell'utente, il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata. In tal caso l'utente che intenda ottenere nuovamente la riduzione tariffaria dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

L'autorizzazione al compostaggio e le relative riduzioni tariffarie hanno durata pari a 5 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. Per continuare ad usufruire di tali riduzioni occorre rinnovare la richiesta tramite apposito modulo.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del C.C., il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio e solleva l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

#### Articolo 13 - Osservanza di altre disposizioni in materia e modifica alle presenti linee guida

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO DAL PRESENTE DISCIPLINARE SI RIMANDA ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA, OLTRE CHE ALLA NORMATIVA DI SETTORE STATALE PER QUANTO DI PERTINENZA, NONCHÉ DEI REGOLAMENTI COMUNALI. IL COMUNE DI OSIMO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI AGGIORNARE E MODIFICARE IL PRESENTE DISCIPLINARE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL SERVIZIO O PER IL SOPRAGGIUNGERE DI DIVERSE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

#### Articolo 14 - Adesione, cessazione e gestione del compostaggio

Per aderire al compostaggio l'utente deve presentare apposita istanza presso il servizio di Igiene Urbana, utilizzando l'apposito Modello A "Modulo di adesione al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani".

Lo stesso modulo, con le stesse modalità, deve essere presentato nel caso di modifiche alle dichiarazioni fatte in fase di adesione, e che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente qualora avvengano.

In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio va presentata comunicazione presso il Servizio Igiene Urbana esclusivamente mediante l'apposito Modello B "Cessazione della pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani".

Il servizio di Igiene Urbana gestisce inoltre le attività amministrative e tecniche relative al compostaggio, e resta in ogni caso quale riferimento per le utenze.

#### Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare entrerà in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento Comunale di disciplina della TARI.